DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI PER LA PULIZIA

La presente dichiarazione deve essere resa:

- **in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, da ciascuna impresa che eseguirà il servizio di pulizia ed igiene ambientale;**
- **in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;**
- **in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e, laddove lo stesso abbia indicato proprie consorziate esecutrici, anche da queste ultime;**
- **ciascuna ausiliaria in caso di avvalimento nell'ambito del servizio di pulizia ed igiene ambientale**

All'Agenzia del Demanio
Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti Gare e Contratti
via Barberini 38
00187 Roma

Con riferimento alla *"Procedura aperta per l'affidamento servizio di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e minuta manutenzione da effettuarsi presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio ubicati in Roma",*

il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ (___), via _____ n. ____, in qualità di:

(barrare la casella pertinente)

□ legale rappresentante

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

del concorrente _____ *(indicare la denominazione sociale)* _____*(indicare la forma giuridica)* _____ (*indicare la sede legale*) _____(*indicare CF e PI*)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate

a) che i prodotti per l'igiene che saranno utilizzati per le pulizie ordinarie, quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari, sono conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. del 24 maggio 2012;

b) che i prodotti disinfettanti che saranno utilizzati sono autorizzati dal Ministero della salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998[1] o come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000[2] e sono inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del D.M. del 24 maggio 2012;

c) che i prodotti diversi da quelli di cui alle lett. a) e b) che saranno utilizzati, ossia quelli per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati", sono conformi al regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del D.M. del 24 maggio 2012[3];

d) che i prodotti di carta tessuto che saranno forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) rispettano i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/Ce del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta.

Luogo e data

TIMBRO DEL CONCORRENTE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Allegare:

- **copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;**

[1] in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Presidio medico-chirurgico*" e "*Registrazione del Ministero della salute n. .....*"

[2] in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Prodotto biocida*" e "*Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....*".

[3] Si precisa che per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso; inoltre si evidenzia che i detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.